

### **Art. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO**

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione nel Comune di San Stino di Livenza dell'imposta municipale propria, d'ora in avanti denominata IMU, istituita dall'articolo 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, e disciplinata dal citato articolo 13, oltre che dagli articoli 8 e 9 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

### **Art. 2 – IMMOBILI ASSIMILATI ALL'ABITAZIONE PRINCIPALE**

1. Si considera direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare (e relative pertinenze) posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.
2. Si considera, altresì, direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare (e relative pertinenze) posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata.

### **Art. 3 - DETERMINAZIONE DEL VALORE VENALE PER LE AREE FABBRICABILI**

1. La base imponibile delle aree fabbricabili è il valore venale in comune commercio, ai sensi dell'art. 5, comma 5, del D.Lgs. n. 504/1992.
2. Al fine di limitare il potere di accertamento del comune, la Giunta Comunale determina periodicamente, per zone territoriali omogenee, i valori medi venali in comune commercio delle aree fabbricabili site nel territorio del comune. La delibera ha effetto fino alla sua revoca, modifica od integrazione.
3. Non si fa luogo ad accertamento in rettifica nei casi in cui l'imposta dovuta risulti tempestivamente versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato con la deliberazione adottata ai sensi del comma 2.
4. Qualora il contribuente abbia dichiarato il valore delle aree fabbricabili in misura superiore ai minimi stabiliti ai sensi del comma 2, allo stesso non compete alcun rimborso relativamente all'eccedenza d'imposta versata a tale titolo.